



COMUNE DI CHIGNOLO D'ISOLA

Provincia di Bergamo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Numero 12 del 29-05-2020

OGGETTO: "APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020. CONFERMA TARIFFE APPLICATE PER L'ANNO 2019 E DETERMINAZIONE RIDUZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE SOGGETTE A SOSPENSIONE PER EMERGENZA COVID-19"

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventisei** del mese di **marzo** alle ore **20:50**, in audio-video conferenza, come previsto dal Ordinanza del Sindaco n. 10/2020 del 18/03/2020, ed ai sensi dell'art. 73 del recente D.L. 17 marzo 2020, n. 18, a seguito di regolare convocazione, nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione, seduta Pubblica, ma a porte chiuse per emergenza Covid-19.

All'appello risultano:

CRESPOLINI RAMON	P	VIOLA MARINO LUIGI	A
FACCHINETTI MARCO	P	MARIANI LUIGI	P
ZANETTI BARBARA CRISTINA	P	MAZZOLA DOMENICO	P
RAVASIO SILVIA	P	VISCARDI CHANTAL	P
MEDURI VITTORIO	P	ANGIOLETTI ROBERTO	P
ANGIOLETTI UMBERTO	P	GIULIANI CRISTINA	P
COMI DAVIDE	P		

Totale assenti n. 1 totale presenti n. 12.

Partecipa in collegamento audio - video alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Barberi Frandanisa Giovanni, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Segretario comunale si é previamente accertato dell'identità dei partecipanti dando atto della partecipazione in via telematica di tutti i componenti del Consiglio Comunale;

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CRESPOLINI RAMON, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

Inizia la trattazione dell'argomento posto al n. 3 dell'Ordine del giorno.

Entra in collegamento audio-video il Consigliere Comi alle ore 19:16, presenti nr. 12.

Il Sindaco/Presidente riferisce delle riduzioni da applicare per la TARI alle attività obbligate alla chiusura durante l'emergenza per il COVID-19.

Interviene il Consigliere Mazzola il quale riferisce che trattasi di una delibera molto tecnica e che la legge di riferimento è il cosiddetto Decreto "Cura Italia" ove si ragiona per codice ATECO; continua chiedendo quale è la situazione di Chignolo: se sono beneficiarie le ditte chiuse previste con il Cura Italia o se ci sono quelle variabili. Conclude affermando che oggi confermiamo le tariffe 2019 perché non si è riusciti ad applicare il nuovo metodo ARERA e quindi a fine anno ci sarà un conguaglio.

Risponde l'Assessore Zanetti la quale sottolinea che vengono, in questa fase, riproposte le tariffe 2019 con PEF 2019 in quanto le deliberazioni di ARERA in materia sono ancora in fase di definizione e che la delibera 158 di ARERA è stata impugnata dinnanzi al TAR e quindi sospesa nella sua efficacia; quindi afferma che per la fine dell'anno il conguaglio verrà calcolato alla luce dell'esito della delibera ARERA, e del nuovo PEF 2020.

In merito si sono preparate due ipotesi: la prima per le attività che hanno avuto lo stop obbligatorio per legge e la seconda in cui sono ricomprese, invece, quelle attività che per ARERA avevano una chiusura facoltativa, e individuabili perché direttamente riconducibili alle classificazioni ATECO soggette a chiusura; per entrambe le soluzioni lo sconto, applicato sulla parte variabile sarà al massimo del 25% , per un importo pari ad euro 3.800 per la prima soluzione e pari ad euro 6,800 per la seconda.

La soluzione proposta dall'amministrazione è la seconda che comprende una platea più ampia di attività;

Interviene il Consigliere Mazzola sulla proposta del deliberato chiedendo se si approva la forma allargata o il Cura Italia.

Interviene l'Assessore Zanetti riferendo che gli uffici hanno indicato le due soluzioni, la proposta è quella di ampliare con la parte facoltativa.

Interviene il consigliere Mazzola riferendo che trattasi di una differenziazione finanziaria non eccessiva da euro 3.800 a euro 6.800 e che trovasi propenso per l'allargamento della platea del beneficio.

Interviene l'Assessore Facchinetti precisando sulla proposta.

Interviene il consigliere Giuliani chiedendo se si approvano le tariffe per tutti i cittadini.

Risponde l'Assessore Zanetti affermando che si approvano le tariffe 2020 sulla base di quelle del 2019 con in aggiunta una riduzione della parte variabile del 25% per le aziende che sono state obbligate a chiudere con l'aggiunta delle ditte su cui vi era una discrezionalità applicato con l'acconto di giugno.

Interviene la Consigliera Giuliani la quale si esprime in modo favorevole per la riduzione del 25% a favore delle aziende mentre resta perplessa sul resto in particolare la gestione della piazzola ecologica e sulle tariffe dei cittadini.

Interviene l'Assessore Zanetti sugli impegni assunti nel programma amministrativo.

Interviene l'Assessore Facchinetti per replica alla consigliera Giuliani sulla piazzola.

Interviene l'Assessore Facchinetti il quale riferisce che non si interviene ad aumentare le tariffe perché restano quelle del 2019.

La Consigliera Giuliani chiede di aggiungere al verbale una dichiarazione (All. Sub A alla presente) in cui spiega il suo voto contrario, documento che è stato impossibile portare fisicamente vista la convocazione in video conferenza, ma verrà presentato il giorno seguente al protocollo tramite pec.

Esaurita la discussione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione, ad oggetto: " **APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020. Conferma tariffe applicate per l'anno 2019 e determinazione riduzioni per utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID-19**";

RITENUTA la stessa meritevole d'approvazione;

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile, reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;

RICHIAMATO lo Statuto Comunale;

RICHIAMATO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto legislativo n. 267/2000;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti n. 12

Voti favorevoli n. 11

Voti contrari n. 1 (Giuliani)

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione n. 12 del 25/05/2020 del Settore Finanziario, che, allegata, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

DI DICHIARARE la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/00, previa apposita e distinta votazione espressa in forma palese, come segue:

Consiglieri presenti n. 12

Voti favorevoli n. 11

Voti contrari n. 1 (Giuliani);

La seduta é tolta alle ore 19:40.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: "APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020. Conferma tariffe applicate per l'anno 2019 e determinazione riduzioni per utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID-19".

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. solo per le componenti IMU e TASI;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021*", in particolare, l'Allegato A che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI*";

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VERIFICATO che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2020;

EVIDENZIATO, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you through*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "*nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti*" di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che, in adesione al metodo alternativo suddetto, "*le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti*".

VISTO, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i., che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652;

CONSIDERATO che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

RILEVATO che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto D.P.R. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;

PRESO ATTO che è possibile semplificare ulteriormente i calcoli delle tariffe TARI tralasciando di considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, riferiti alle utenze domestiche;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

ATTESO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

CONSIDERATO che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

ATTESO che l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise, a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RIMARCATO che, per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

PRESO ATTO che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

EVIDENZIATO che, in presenza di costi relativi ad attività esterne al perimetro gestionale, assunti in epoca precedente all'adozione del provvedimento di ARERA, l'Ente Territorialmente Competente sarà tenuto a fornire separata evidenza, negli avvisi di pagamento, degli oneri riconducibili ai medesimi, nella bollettazione che verrà emessa a decorrere dal 1° luglio 2020;

CONSIDERATO che al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo *“è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”*;

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- tasso di inflazione programmata;
- miglioramento della produttività;
- miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

CONSIDERATO che il MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità all'articolo 3, dell'allegato A, prevedendo che per l'anno 2020 la variazione dei costi variabili rispetto all'anno precedente resti all'interno del range tra 0,8 e 1,2;

RILEVATO che la condizione sopra imposta comporta una riclassificazione dei costi, rispetto al sistema del D.P.R. n. 158/99, favorendo la premialità per gli utenti;

PRESO ATTO che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR prevede il *“limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”*, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

VISTA la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui, oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;

CONSIDERATO che al punto 1.3, fra le altre procedure applicabili, è previsto che è possibile avvalersi della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie, come determinate ai sensi del MTR;

EVIDENZIATO che, nel caso suddetto, sarà necessario indicare le componenti di costo, facendo riferimento al PEF, ammissibili dalla disciplina tariffaria, ma che non si ritiene di coprire integralmente;

PRESO ATTO che la predetta precisazione è volta a verificare la coerenza con gli obiettivi definiti;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

CONSIDERATO che, nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

- a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario;

RAMMENTATO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli Enti Territorialmente Competenti;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione, da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;

PRESO ATTO, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

RICHIAMATI i seguenti atti recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19:

- Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6,
- DPCM 08.03.2020
- Dpcm 09.03.2020,
- Dpcm 11.03.2020
- Dpcm 22.03.2020,
- Dpcm 10.04.2020,
- Dpcm 26.04.2020
- Dpcm 17.05.2020 come modificato dal Dpcm 18.05.2020

CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

VISTO l'art. 107 del D.L.n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia"), che ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, oltre che per differire il termine di approvazione delle medesime;

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 5, del predetto D.L. n. 18/2020, i Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020; l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

RITENUTO opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020, confermando le tariffe approvate e già applicate per l'anno 2019, con riserva di approvare il PEF 2020 entro il prossimo 31 dicembre, in quanto non ancora prevenuto dal Gestore il Piano Economico Finanziario 2020 secondo il MTR ARERA.

PRESO ATTO del D.L. "Rilancio n. 34/2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 19/05/2020 che all'art. 138 ha previsto il riallineamento delle scadenze per la definizione delle tariffe IMU e TARI a quella di approvazione del Bilancio di previsione al 31 luglio 2020;

RICHIAMATA la delibera ARERA n. 158 del 5 maggio 2020 la quale ha stabilito che nei casi in cui i corrispettivi vengano determinati sulla base del D.P.R. 158/1999 devono essere applicate delle riduzioni per alcune tipologie di utenze;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

RICHIAMATA la nota di chiarimento IFEL del 24.04.2020 la quale definisce la potestà comunale di applicare agevolazioni di immediata applicazione direttamente nella delibera tariffaria;

RITENUTO che, nelle more di approvazione del PEF 2020 secondo il MTR ARERA, per le attività di utenze non domestiche che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione e la successiva riapertura, con i provvedimenti governativi richiamati in precedenza per l'anno 2020, alla quota variabile della tariffa si debba applicare una riduzione del 25% per il relativo periodo di chiusura;

RITENUTO che il peso delle riduzioni non debba gravare sulle altre categorie tariffarie e che pertanto le stesse verranno imputate come "agevolazioni episodiche" (non disciplinate da Regolamento) rivolte a specifiche categorie da ricondurre all'imprevista situazione di emergenza epidemiologica;

CONSIDERATO che le riduzioni/agevolazioni in questione possono essere finanziate con entrate proprie del bilancio comunale quali l'avanzo di amministrazione o altre eventuali disponibilità straordinarie dell'ente ;

PRESO ATTO altresì che, come ribadito dall'ANCI, l'importo delle riduzioni, potrà presumibilmente essere ristorato da contributi statali in via di definizione;

RITENUTO altresì determinare il versamento della Tari 2020 in due rate e precisamente:

- **ACCONTO** entro il 31/07/2020 comprensivo dei conferimenti presso la piazzola ecologica dell'ultimo bimestre 2019;
- **SALDO** entro il 31/12/2020 comprensivo dei conferimenti c/o la piazzola ecologica per il periodo 01.01.2020 – 31.10.2020:

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2020;

VISTO il documento unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022 e, approvati rispettivamente con deliberazioni di Consiglio Comunale n.8 e n. 9 del 26.03.2020;

RICHIAMATI l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTO il parere del Revisore dei Conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere di regolarità del responsabile del servizio finanziario competente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

PROPONE

- che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI da applicare nell'anno 2020, confermando le tariffe previste nel PEF 2019, depositato agli atti;
- di approvare le riduzioni del prelievo sui rifiuti in relazione all'emergenza da virus Covid- 19 per le utenze non domestiche soggette a sospensione obbligatoria della propria attività, secondo le modalità in premessa descritte;
- di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

PROPONE

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

La responsabile del Settore Finanziario
Ravasio rag. Maria Sofia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

**IL PRESIDENTE
CRESPOLINI RAMON**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Barberi Frandanisa Giovanni**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Questa deliberazione verrà pubblicata all'Albo On Line per 15 giorni consecutivi, diverrà esecutiva dopo il 10° giorno di pubblicazione all'Albo (art. 134 del TUEL n. 267/2000) e verrà trasmessa ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'Albo (art. 124 del Testo Unico Enti Locali n. 267/2000).